

N. 159-1265-1528-1585-2454-2618-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMODEO, CRESCO, SALERNO, DE CARLI, CURCI,
ALBERINI, BARBALACE**

Presentata il 2 luglio 1987

Estensione della legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori, ex dipendenti civili e militari della pubblica amministrazione, il cui rapporto di lavoro è stato risolto per motivi politici, religiosi o razziali

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRESCO, ZAVETTIERI, BORGOGLIO, TESTA ANTONIO,
FERRARI MARTE, DIGLIO, FIANDROTTI**

Presentata il 28 luglio 1987

Norme integrative in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PALLANTI, BORRUSO, CAVICCHIOLI, BALBO, FACCHIANO, CIMA, RUSSO SPENA, FRANCESE, GHEZZI, BASSOLINO, ANTONUCCI, BATTAGLIA PIETRO, DIAZ, GARAVINI, LANZINGER, LODI FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MASTROGIACOMO, MIGLIASSO, MINOZZI, MINUCCI, NAPPI, PACETTI, PETROCELLI, PEDRAZZI CIPOLLA, RAIS, REBECCHI, ROTIROTI, RECCHIA, SAMÀ, SANFILIPPO, SANNELLA, STRUMENDO, VAZZOLER

Presentata il 23 settembre 1987

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORCIARI, BUFFONI, NOCI

Presentata il 1° ottobre 1987

Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica amministrazione civili e militari

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUFFONI, NOCI, ORCIARI

Presentata il 9 marzo 1988

Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della pubblica amministrazione civili e militari

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZOPPI, CACCIA, STEGAGNINI, BALESTRACCI, PELLIZZARI, SARETTA, NAPOLI, ROCELLI, BISAGNO, TORCHIO, RUSSO FERDINANDO, BORTOLAMI, PATRIA, BRUNI FRANCESCO, FARAGUTI, ZAMBON, GRILLO LUIGI, VITO, PAGANELLI, LUCCHESI, GEI, ANGELINI PIERO, FERRARI BRUNO, CAFARELLI

Presentata il 21 aprile 1988

—

Estensione dei benefici previsti dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, ad alcune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa

—————

(Relatore: **Orazio SAPIENZA**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:

« ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per il 1990, 4,5 miliardi per il 1991 e 4 miliardi per il 1992, con riferimento all'articolo 1, ed in lire 1 miliardo per il 1990, 920 milioni per il 1991 e 850 milioni per il 1992, con riferimento ai restanti articoli, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

TESTO

UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali.

ART. 1.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato dalla legge 19 dicembre 1979, n. 648, è ulteriormente riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, si applicano anche:

a) agli impiegati ed operai anche non di ruolo dipendenti dalla pubblica amministrazione, ivi compresi i militari, che, nel periodo 1° gennaio 1946-31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, prevedendo che il contratto di lavoro non venisse rinnovato, o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

b) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966 per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'ap-

partenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, o a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

ART. 3.

1. Il comitato di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, è composto dai seguenti membri:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;

e) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

ART. 4.

1. I dipendenti della pubblica amministrazione o i loro familiari superstiti, aventi diritto, devono presentare la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo al Ministero alle cui dipendenze si trovavano alla data del licenziamento,

ovvero all'istituto o cassa o fondo di previdenza al quale erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova, che consentano di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di rappresentanza del personale nelle commissioni interne svolti all'epoca del licenziamento.

2. Il Ministero che ha ricevuto la domanda procede all'accertamento dei fatti tramite una commissione nominata dal Ministro e composta da tre funzionari, uno dei quali su designazione delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

3. La domanda con la documentazione e il motivato parere conclusivo della commissione deve essere trasmessa al comitato di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, entro centottanta giorni dalla data di presentazione.

ART. 5.

1. Contro la decisione del comitato di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.

ART. 6.

1. Oltre al trattamento di quiescenza, sono attribuite agli ufficiali fino a due promozioni, ai sottufficiali la promozione a maresciallo maggiore aiutante e agli altri dipendenti pubblici civili e militari la qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data di risoluzione del rapporto di impiego.

ART. 7.

1. Il diritto alle attribuzioni di cui all'articolo 6 è riconosciuto altresì agli ufficiali, sottufficiali ed altri dipendenti della pubblica amministrazione che, pur essendo rimasti in servizio sino al compimento dei normali limiti di età, sono stati danneggiati nella carriera con trasferimenti, mancate promozioni e vessazioni di vario genere in conseguenza del loro impegno sindacale e politico.

2. Per la presentazione della domanda e della documentazione relative ai benefici previsti dall'articolo 6 e dal presente articolo si applicano i termini previsti dagli articoli 1 e 4.

ART. 8.

1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e dell'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, che prevedono il riconoscimento del grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza, nonché la ricostruzione di carriera, agli effetti giuridici ed economici solo all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si interpretano nel senso che tali benefici non sono limitati nell'ambito delle carriere e dei ruoli di appartenenza durante l'attività di servizio in polizia e esplicano i loro effetti a prescindere dai ruoli di inquadramento.

2. Il Ministro dell'interno provvede d'ufficio alla revisione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle pratiche di rico-

noscimento e ricostruzione di carriera degli ex ufficiali partigiani precedentemente definite in difformità da tali criteri.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per quanto attiene all'articolo 1 in lire 5 miliardi per il 1989, 4,5 miliardi per il 1990 e 4 miliardi per il 1991, ed in lire un miliardo per il 1989, 920 milioni per il 1990, 850 milioni per il 1991 con riferimento ai restanti articoli della legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando la voce « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

N. 159

ART. 1.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, si applicano anche:

a) agli impiegati ed operai anche non di ruolo dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i militari, che, nel periodo 1° gennaio 1947-31 dicembre 1949, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

b) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni adottate, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, o a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo di autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946,

n. 384, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

2. Oltre al trattamento di quiescenza, sono attribuiti agli ufficiali fino a due promozioni, e ai sottufficiali la promozione a maresciallo maggiore aiutante.

ART. 2.

1. La domanda di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, deve essere presentata dagli interessati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire un miliardo, si provvede, per l'anno finanziario 1988 a carico dello stato di previsione dal Ministero della difesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

N. 1265

ART. 1.

1. Nel calcolo dei contributi per l'accreditamento, a carico delle gestioni interessate, per la ricostruzione del rapporto assicurativo di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 15 febbraio 1974, n. 36, va anche tenuto conto che la retribuzione deve corrispondere alla categoria o qualifica immediatamente superiore a quella in cui risulta inquadrato il lavoratore prima del licenziamento, se sono trascorsi dieci anni da tale inquadramento. In mancanza della certezza di data della decorrenza dell'inquadramento antecedente al licenziamento, i dieci anni devono essere trascorsi dalla data del licenziamento.

ART. 2.

1. L'obbligo della ricostruzione assicurativa spetta completamente alla gestione previdenziale presso la quale era costituita la posizione assicurativa al momento del licenziamento, che non interrompe il pagamento della pensione in godimento qualora il riconoscimento della categoria o qualifica superiore comporti l'iscrizione in forma diversa di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e i superstiti, sostitutiva di quelle gestite dall'INPS e, quindi, di altre gestioni previdenziali, anche con diversa decorrenza delle pensioni oltre ad altre diversità. Ciò fino ad inizio pagamento nuova e definitiva pensione.

2. La corrispondente gestione previdenziale, oltre ai previsti riconoscimenti,

è tenuta, pertanto, alla erogazione delle prestazioni previdenziali che non possono essere inferiori a quelle che la gestione previdenziale di provenienza avrebbe liquidate all'interessato che, se già titolare di pensione, in ogni caso all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, a domanda, ha diritto alla nuova liquidazione per consentire quello stesso trattamento di pensione che avrebbe avuto se non fosse stato licenziato.

ART. 3.

1. Ai lavoratori ammessi ai benefici della legge del 15 febbraio 1974, n. 36, viene concessa l'indennità di anzianità che a norma dei contratti collettivi di categoria sarebbe spettata a fine lavoro, se non fosse intervenuto il licenziamento di cui all'articolo 1 della legge anzidetta. La concessione è estesa ai superstiti.

2. L'indennità di anzianità viene liquidata, a domanda, dalla stessa gestione previdenziale che ha ricostruito la posizione assicurativa dei lavoratori interessati e riguarda il periodo che va dall'assunzione al lavoro che precedette il licenziamento alla data finale della ricostruzione operata nei confronti dei singoli, con detrazione di quanto, eventualmente, percepito dagli stessi dopo il licenziamento allo stesso titolo.

ART. 4.

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, per quanto concerne l'articolo 3 relativo alla indennità di anzianità, sono iscritti in apposito capitolo del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge stessa.

N. 1528

ART. 1.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già riaperto con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è ulteriormente riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, si applicano anche:

a) agli impiegati ed operai anche non di ruolo dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i militari che, nel periodo 1° gennaio 1947-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

b) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, o a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio-

decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

ART. 3.

1. Il Comitato di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, è composto dai seguenti membri:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;

e) tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

ART. 4.

1. I dipendenti della pubblica amministrazione o i loro familiari superstiti, aventi diritto, devono presentare la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo al Ministero alle cui dipendenze erano alla data del licenziamento, oppure all'istituto o cassa o fondo di previdenza per cui erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova, che consentano di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'ap-

partenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all'epoca del licenziamento.

2. Il Ministero che ha ricevuto la domanda procede all'accertamento dei fatti tramite una commissione nominata dal Ministro e composta da tre funzionari, uno dei quali su designazione delle organizzazioni sindacali di cui alla lettera e) dell'articolo 3.

3. La domanda con la documentazione e il motivato parere conclusivo della commissione deve essere trasmessa al comitato centrale di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, entro centottanta giorni dalla data di presentazione.

ART. 5.

1. Il termine per presentare ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale contro la decisione negativa della domanda da parte del comitato è di novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della delibera.

2. Il ricorso si intende accolto, decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione, senza che il Ministro abbia comunicato la sua decisione.

ART. 6.

1. Il trattamento di pensione è a totale carico dello Stato o dei fondi e gestioni pensionistiche presso cui avviene la ricostruzione assicurativa.

ART. 7.

1. Oltre al trattamento di quiescenza, sono attribuiti agli ufficiali fino a due promozioni, ai sottufficiali la promozione a maresciallo maggiore aiutante e agli altri dipendenti pubblici civili e militari la qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data di risoluzione del rapporto di impiego.

ART. 8.

1. Il diritto alle attribuzioni di cui all'articolo 7 è riconosciuto altresì agli ufficiali, sottufficiali ed altri dipendenti della pubblica amministrazione che, pur essendo rimasti in servizio sino al compimento dei normali limiti di età, sono stati danneggiati nella carriera con trasferimenti, mancate promozioni e vessazioni di vario genere in conseguenza del loro impegno sindacale e politico.

2. Il termine per la presentazione della domanda e relativa documentazione è quello indicato all'articolo 4.

ART. 9.

1. Il riconoscimento del grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza e la ricostruzione di carriera degli *ex* ufficiali combattenti della Guerra di liberazione, previsti dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, non sono limitati all'ambito delle carriere e dei ruoli di appartenenza durante l'attività di servizio in polizia e prescindendo dai ruoli di inquadramento.

2. I provvedimenti adottati in difformità dai criteri di cui al comma 1 sono soggetti a revisione d'ufficio da parte del Ministero dell'interno con decorrenza originaria.

N. 1585**ART. 1.**

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, si applicano anche:

a) agli impiegati ed operai non di ruolo dipendenti della pubblica amministrazione, che, nel periodo 1° gennaio 1947-31 dicembre 1949, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, come integrata e modificata dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

b) ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credito politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, o a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originari da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che durante il servizio, per la loro provenienza dalle formazioni

partigiane, furono sottoposti all'azione discriminatoria svolta dagli organi della Difesa che si concretava in mancate o ritardate promozioni con il conseguente collocamento anticipato a riposo. Per essi, la data relativa alla soluzione del rapporto di lavoro deve considerarsi quella del predetto collocamento anticipato in quiescenza, previsto per il grado rivestito, che comunque deve essere avvenuto entro e non oltre il 31 dicembre 1969.

2. Ai militari di cui alla lettera c) è attribuita la ricostruzione della carriera ed il relativo trattamento di quiescenza.

3. Oltre al trattamento di quiescenza sono attribuite agli ufficiali fino a due promozioni e ai sottufficiali la promozione a maresciallo maggiore aiutante.

ART. 2.

1. La domanda di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, dovrà essere presentata dagli aventi diritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo, si provvede, per l'anno finanziario 1987, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

N. 2454**ART. 1.**

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, si applicano anche:

a) agli impiegati ed operai anche non di ruolo dipendenti della pubblica amministrazione, che, nel periodo 1° gennaio 1947-31 dicembre 1949, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza d'improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione;

b) ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, o a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che durante il servizio, furono sottoposti all'azione discriminatoria svolta dagli organi della Difesa che si

concretava in mancate o ritardate promozioni con il conseguente collocamento anticipato a riposo. Per essi, la data relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro deve considerarsi quella del predetto collocamento anticipato in quiescenza, previsto per il grado rivestito, che comunque deve essere avvenuto entro e non oltre il 31 dicembre 1969.

2. Ai militari di cui alla lettera c) del comma 1 è attribuita la ricostruzione della carriera ed il relativo trattamento di quiescenza.

3. Oltre al trattamento di quiescenza sono attribuite agli ufficiali fino a due promozioni e ai sottufficiali la promozione a maresciallo maggiore aiutante.

ART. 2.

1. La domanda di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, dovrà essere presentata dagli aventi diritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo, si provvede, per l'anno finanziario 1988, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

N. 2618**ART. 1.**

1. Le provvidenze previste dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, sono estese agli impiegati ed agli operai non di ruolo del Ministero della difesa che nel periodo 1° gennaio 1946-31 dicembre 1949 cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza del trasferimento dalle sedi abi-

tuali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione.

ART. 2.

1. All'onere finanziario di lire 3.500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento « Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.